Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Oggetto: Modalità e condizioni per la presentazione, nell'ambito della riedizione per l'annualità formativa 2014-2015 delle proposte di "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana", delle proposte formative relative all'ambito "FORMAZIONE PERMANENTE" - Terza annualità Avviso nr.20/2011.

DIRETTIVA NR. 53847 **DEL** 20 LUG. 2015

Facendo seguito agli incontri negoziali intervenuti tra questa Amministrazione, le OO.SS. e le associazioni datoriali, al deliberato dalla Giunta di Governo in merito all'attivazione delle attività di formazione per il corrente anno, (deliberazione nr. 250/2014), nonché all'atto di indirizzo di cui alla nota nr. 3126/Gab. del 13.07.2015, nelle more della definizione del contenzioso di cui alla ordinanza del CGA nr. 197/2015 , si forniscono ai soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulla seconda annualità dell'avviso nr. 20/2011 "*Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana", ambito FP,* per la presentazione delle proposte di cui in oggetto, le seguenti direttive.

Questa Amministrazione, intendendo avvalersi della facoltà di riedizione dei corsi di formazione, relativamente all' ambito formativo FORMAZIONE PERMANENTE, secondo le previsioni e prescrizioni dell'avviso 20/2011, laddove in coerenza con gli obiettivi di cui alla L.236/93, invita i soggetti attuatori dei progetti formativi di che trattasi, ai fini della ammissibilità alla riedizione dei pacchetti formativi per l'anno in corso, a inoltrare a questo Dipartimento, entro i termini di cui al presente atto, pena l'inammissibilità, le proposte di riedizione dei progetti esecutivi finanziati nella precedente annualità, rideterminate secondo il nuovo calcolo inerente la U.C.S., definito, nelle more del riesame di cui alla ordinanza del CGA nr. 197/2015, nella misura omnicomprensiva pari a € 117,00 ora/corso, giusto D.D.G. nr.5157 del 06.10.2014.

I pacchetti formativi dovranno comunque essere indirizzati ai soggetti destinatari già identificati, nella seconda annualità con D.D.G. nr.340 del 11.02.2014- art.9, purchè compatibili con le tipologie dei destinatari identificati all'art.9 della L.236/93.

In ogni caso si rappresenta che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico n.20/2011, degli accordi negoziali intervenuti tra questa Amministrazione, le OO.SS. e le associazioni datoriali, nonché all'atto di indirizzo deliberato dalla Giunta di Governo in merito all'attivazione delle attività di formazione per il corrente anno, non potranno essere oggetto di riedizione:

- i pacchetti formativi, approvati nella precedenti annualità, che siano stati oggetto di revoca o rinuncia;
- i pacchetti formativi presentati da soggetti che abbiano omesso di comunicare i dati di bilancio;
- pacchetti formativi presentati da soggetti attuatori che, per l'annualità 2013-2014, non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai provvedimenti diramati dall'amministrazione riguardanti l'impegno ad utilizzare prioritariamente personale, docente e non docente, aventi i requisiti per

l'iscrizione all'Albo di cui alla legge regionale nr. 24/76 d'ora innanzi Albo;

- i corsi relativi alle precedenti annualità che hanno presentato un numero di allievi inferiore a 6.

Per l'ambito di cui sopra, dovrà essere applicata una riduzione del 20% del monte ore complessivo impegnato nella prima annualità formativa per singola provincia.

Nel caso in cui si determinino residui di ore, a causa della eliminazione di uno o più corsi, tali ore potranno essere aggiunte ai singoli corsi oggetto di riedizione, sempre tenendo salve le prescrizioni sul numero delle ore previste dall'Avviso nr.20/2011 (range di ore consentito per corso: 50-300).

Gli organismi formativi, in fase di progettazione esecutiva, potranno riproporre i corsi editi nella precedente annualità anche in altra sede territoriale, purchè ricompresi nello stesso ambito provinciale.

Spostamenti di corsi su ambiti provinciali differenti potranno essere richiesti per un numero non superiore al 20% del monte ore complessivo solo nel caso in cui tale spostamento sia giustificato dall'esigenza di mantenimento di livelli occupazionali.

I corsi relativi all'energia rinnovabile, laddove previsti, dovranno comunque essere adeguati alla previsioni della direttiva nr. 2009/28/CE del Parlamento Europeo, del relativo d.lgs. attuativo nr. 28/2011 e degli atti regolamentari successivi.

I percorsi formativi dovranno essere strutturati in modo da consentire l'acquisizione, da parte dei destinatari, di una qualifica professionale corrispondente al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e, comunque, in ogni caso, dei livelli di competenze e conoscenze tecniche di base necessarie per rafforzare le opportunità di accesso al mercato del lavoro.

A salvaguardia dei livelli occupazionali e al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui alla l.r. 24/1976 in materia di utilizzo del personale in combinato disposto dei successivi atti amministrativi adottati dalla Regione, le istituzioni formative per attuare gli interventi di cui all'annualità formativa di che trattasi dovranno utilizzare il personale assunto a tempo indeterminato iscritto all'Albo degli operatori della formazione professionale.

Nell'ipotesi di oggettiva assenza o indisponibilità del personale dipendente a tempo indeterminato di cui al paragrafo precedente, le istituzioni formative dovranno prevedere l'individuazione delle risorse necessarie (formatori e/o amministrativi) attraverso l'esperimento delle relative procedure di individuazione tra il personale iscritto nell'elenco regionale per la mobilità orizzontale di cui agli incontri negoziali del 5 agosto 2014, in possesso della specifica professionalità necessaria per l'espletamento delle mansioni previste, sia per l'esperienza lavorativa o di studio maturata, sia per quella eventualmente ottenuta a seguito della propria riqualificazione.

Laddove esperite le procedure sopra indicate, nel caso di indisponibilità di soggetti con qualifiche o professionalità coerenti con quanto ricercato, le istituzioni formative potranno attivare procedura di selezione indicando, come requisito essenziale, l'iscrizione all'Albo degli operatori della formazione professionale, ancorchè con livelli e/o qualifiche differenti, semprecchè in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dai progetti.

Solo in assenza di soggetti idonei a seguito delle procedure sopra indicate, saranno riutilizzabili le risorse umane impiegate nella prima annualità dell'Avviso n.20/2011, che hanno già formato oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione regionale e per l'espletamento delle medesime attività.
I contratti di lavoro devono avere, per l'annualità formativa di che trattasi, natura subordinata.
L'Amministrazione regionale, non riconoscerà l'assunzione, a qualsiasi titolo, di nuovo personale, o il conferimento di nuovi incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, salvo espressa autorizzazione da parte del Dirigente Generale e nella sola eccezione dei casi in cui il ricorso alle procedure sopra indicate abbia dato esito negativo; in ogni caso è fatto assoluto divieto agli enti dell'utilizzo , a qualsiasi titolo, di

personale, anche di enti diversi, che determinerebbe un impegno orario settimanale superiore ai limiti previsti dai vigenti CCNL di categoria.

Le proposte formative oggetto di riedizione, dovranno essere declinate basandosi sulla **modulistica utilizzata per la precedente annualità,** aggiornata all'attualità. In particolare per singolo progetto esecutivo e quindi per ciascun ambito dovrà essere prodotta:

- Istanza di finanziamento, distinta per CIP, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo Formativo e corredata della fotocopia del documento di riconoscimento valido in allegato, con autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 di cui ai paragrafi 1 e 2 del punto 7.1 dell'avviso 20/2011; (All.1); in particolare, si comunica che il codice CIP attribuito alla terza annualità sarà quello già identificato nella seconda annualità, avendo cura di sostituire la dizione "PO.003" con la dizione "FP003" (es. CIP seconda annualità: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0000- CIP terza annualità: 2007.IT.051.**FP.003**/II/D/F/9.2.1/0000)

- Progetto esecutivo, distinto per CIP , sottoscritto dal legale rappresentante , redatto secondo le modalità di cui alla precedente annualità; il progetto esecutivo dovrà contenere i dati relativi ai progetti approvati in sede di prima e seconda annualità e dovrà richiamare espressamente il CIP e ID CORSO dei progetti approvati ed afferenti al corrispondente ambito; (ALL.2), (ALL. 3), (ALL.3 bis), quest'ultimo allegato deve essere inoltrato anche in formato digitale allegato al progetto;

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in ordine ai provvedimenti di sospensione del proprio personale dal lavoro adottati dal Giugno 2013 avendo cura di evidenziare il periodo di sospensione, l'elenco dei lavoratori interessati e in che misura ha inciso la misura in termini di orario di lavoro settimanale; la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta anche se negativa;

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in cui si attesta che:

- i pacchetti formativi, approvati nella precedente annualità, non sono stati oggetto di revoca o di rinuncia;
- L'ente ha provveduto a comunicare, con nota prot. Nr._____ del_____ (allegare nota), i dati di bilancio relativi al periodo 2012-2013, come sopra indicati; (se non sono stati comunicati i dati di bilancio, allegare, in uno al progetto esecutivo, la comunicazione mancante);
- L'Ente, per l'annualità 2013-2014, ha adempiuto agli obblighi previsti dai provvedimenti diramati dall'amministrazione riguardanti l'impegno ad utilizzare prioritariamente personale, docente e non docente, aventi i requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui alla legge regionale nr. 24/76, d'ora innanzi Albo;
- I corsi relativi all'annualità 2013-2014 si sono conclusi formalmente alla data della presente direttiva, a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione; (allegare note autorizzative);
- Nella progettazione esecutiva di cui alla presente annualità non vengono riproposti corsi che hanno presentato un numero di allievi inferiore a 6.

- Patto di integrità di cui all'allegato utilizzato nella precedente annualità, aggiornato all'attualità, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organismo Formativo e corredato della fotocopia del documento di riconoscimento valido in allegato;

I predetti documenti, prodotti in duplice copia, dovranno essere contenuti in un plico unico per progetto e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 30.09 p.v., al seguente indirizzo: Regione Siciliana- Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, Servizio Programmazione degli interventi in materia di Formazione Professionale e Formazione Permanente Continua, Viale Regione Siciliana n.33, tramite consegna a mano (Ufficio Protocollo nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 13.30), oppure per raccomandata con avviso di ricevimento stesso indirizzo. L'Amministrazione non assume responsabilità per

eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Sul plico dovranno essere riportati:

- denominazione del soggetto proponente.
- la seguente dicitura: "Proposta di riedizione per l'annualità formativa 2014/2015 di "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana, Ambito FORMAZIONE PERMANENTE, Riedizione Progetto Terza annualità CIP:_____, Titolo Progetto:_____; CUP (II annualità)

L'Amministrazione regionale non procederà ad affidamenti contrattuali per l'erogazione delle attività formative agli organismi non risultanti in regola con la vigente normativa in materia di accreditamento regionale o a cui è stato sospeso l'accreditamento .

L'Amministrazione si riserva di apportare ulteriori modifiche alla struttura dei progetti sulla base delle risorse all'uopo destinate.

Le istituzioni formative, in relazione ai singoli corsi, non potranno iniziare le nuove attività fino a quando non saranno concluse le attività relative ai corsi medesimi dell'annualità precedente;

L'Amministrazione regionale non riconoscerà agli allievi alcuna indennità di partecipazione per la frequenza dei percorsi formativi.

L'Amministrazione regionale agevolerà le iscrizioni degli allievi ai percorsi formativi tramite Servizi centro per l'impiego.

Le istituzioni formative per l'annualità formativa 2014-2015 non potranno destinare alle spese di gestione delle attività finanziate dall'Amministrazione regionale oltre il 18 % dell'U.C.S. ora/corso come rideterminato e almeno l'82% alle spese riconoscibili per il personale; le istituzioni formative, in caso di produzione di risparmi sulle spese di gestione, potranno destinare le citate risorse alle spese per il personale. Si rappresenta che sono da considerarsi spese di gestione tutte le spese strettamente connesse all'espletamento del percorso formativo diverse da quelle destinate al pagamento del personale e riconoscibili ai sensi delle disposizioni emanate dall'Amministrazione.

Le istituzioni formative per l'annualità formativa 2014-2015 nelle ipotesi di approvvigionamento di servizi e forniture devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto della convenzione di cui all'articolo 26 comma 3 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni o, in assenza, sulla base di parametri prezzi/qualità determinati a seguito di indagine di mercato adeguatamente documentata e debbano altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità; le istituzioni formative che hanno dichiarato esuberi per l'annualità in corso non possono esternalizzare servizi ma dovranno provvedere mediante risorse umane interne; inoltre le istituzioni formative qualora prive di immobili di proprietà idonei allo svolgimento delle attività didattiche dovranno prioritariamente utilizzare, in sede di rinnovo, per la finalità gli immobili di proprietà pubblica disponibili a seguito della stipula di apposito accordo tra l'Amministrazione regionale e le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o le associazioni degli enti locali qualora le condizioni offerte siano migliori rispetto a quelle già praticate.

L'Amministrazione regionale, al fine di consentire il soddisfacimento rapido del diritto dei lavoratori alla retribuzione, riconoscerà alle istituzioni formative, adeguati sistemi di anticipazione delle risorse,
I rapporti giuridici instaurati tra Amministrazione regionale e Istituzioni formative saranno disciplinati da apposita convenzione, da sottoscrivere in fase di richiesta di primo acconto, a cui dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

recante l'indicazione, attraverso la compilazione di apposito modello unitario omnicomprensivo in formato *excel* predisposto dall'Amministrazione , con individuazione specifica delle risorse umane, con relativi dati anagrafici, di tutto il personale che si prevede di utilizzare presso l'organismo formativo per l'attuazione delle attività formative oggetto della presente direttiva ed avente i requisiti per la riconoscibilità della spesa con l'indicazione del relativo livello funzionale ricoperto, della declaratoria contrattuale, dell'impegno orario settimanale e del costo aziendale annuo onnicomprensivo imputabile alle attività, dando evidenza delle risorse umane destinate alle attività di docenza e supporto amministrativo e valorizzando l'informazione relativa all'appartenenza dei lavoratori all'albo degli operatori della formazione professionale; dovrà essere indicato, inoltre, il costo complessivo annuale della gestione da sostenere per le attività relative all'annualità formativa;

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di cui all'Avviso 20/2011.

Costituzione elenco per la mobilità orizzontale

Per quanto concerne le procedure di cui alla costituzione dell'elenco della mobilità orizzontale, si rimanda a quanto già enunciato in seno alla precedente direttiva nr. 84904 del 07.11.2014.

REGIONE SICILIANA * DIPARTIMENTO ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE *

Il Dirigente Generale

Gianni Silvia